

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE : 3/01376
presentata da **CATALFO NUNZIA** il **04/11/2014** nella seduta numero **345**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PUGLIA SERGIO	MOVIMENTO 5 STELLE	04/11/2014
PAGLINI SARA	MOVIMENTO 5 STELLE	04/11/2014

Assegnato alla commissione :

11. COMMISSIONE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **04/11/2014**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ASSEGNATO IN COMMISSIONE

TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01376

presentata da

NUNZIA CATALFO

martedì 4 novembre 2014, seduta n.345

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il signor Angelo Scammacca, avendo compiuto 65 anni di età il 18 febbraio 2013 e maturato (dal 1974 al 2000) un'anzianità contributiva di 22 anni e un trimestre, sulla base dell'art. 15 del nuovo regolamento Enasarco, ha raggiunto la "quota" 87,25: per acquisire il diritto alla pensione nel 2013, la quota minima da raggiungere era 87;

nonostante Scammacca abbia raggiunto i requisiti, il dirigente Enasarco, dottor Andrea Ricci, con provvedimento del 30 aprile 2013 ha rigettato la domanda di pensione dell'interessato comunicando: "avendo compiuto 65 anni di età e 21 anni e 1 trimestre di anzianità contributiva, Ella raggiunge solo la quota pensionistica di 86,25 insufficiente per soddisfare il requisito minimo richiesto. Si precisa che l'anno 1983 non è stato computato all'anzianità contributiva, in quanto in data odierna non risulta versato l'importo del minimale annuo previsto";

dalla "stampa contabile agente" rilasciata da Enasarco Catania emergeva un'anzianità contributiva di 22 anni e 1 trimestre;

nel 1983 era stato computato a Scammacca un solo trimestre pari a 46,26 euro;

il minimale versato in meno nel 1983 era pari a 15,71 euro e i massimali versati in più negli altri anni erano pari a 1.088,48 euro;

l'Enasarco nei 30 anni antecedenti non gli aveva mai sollecitato il pagamento dei minimali versati in meno; applicando, altresì, in forma retroattiva la delibera del Consiglio di amministrazione Enasarco n. 64 del 21 aprile 1989, che obbligava "il preponente a corrispondere il minimale annuo vigente all'atto del primo versamento";

risulta agli interroganti che il dottor Ricci avrebbe imposto al Scammacca di versare i contributi volontari e successivamente a ripresentare una nuova domanda di pensione. Pertanto il dirigente invece di non computare all'anzianità contributiva soltanto un trimestre (che avrebbe ridotto la sua quota a 87, sufficiente per acquisire il diritto alla pensione nel 2013) non avrebbe illecitamente computato tutti e 4 i trimestri del 1983, riducendo così la quota pensionistica da 87,25 a 86,25; considerato che:

nonostante i ripetuti solleciti, l'esito del ricorso inviato da Scammacca in data 16 maggio 2013 è stato comunicato il 26 novembre 2013 (dopo oltre 6 mesi). L'esito, privo di qualsiasi motivazione, confermava l'illecito provvedimento del 30 aprile 2013;

sulla base dell'art. 46 del regolamento Enasarco, l'esito dei ricorsi doveva essere comunicato entro 90 giorni. A causa di detta "non casuale" violazione Scammacca veniva costretto a presentare la domanda per essere autorizzato ad effettuare il versamento volontario in data 28 novembre 2013; compromettendo così la possibilità di raggiungere la quota 87 nel 2013. Nel 2014 la quota da raggiungere era 88;

con lettera del 9 dicembre 2013 il Dirigente, dottoressa Maddalena Magrini, autorizzava il versamento volontario di 2.280,92 euro comunicando: "essendo nato il 18 febbraio 1948, Ella acquisirà il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2013, se in tale anno potrà fare valere la quota 87 attualmente prevista dal Regolamento vigente";

in data 18 dicembre 2013 veniva effettuato da Scammacca il versamento volontario ed inoltrata una nuova domanda di pensione;

in data 3 marzo 2014 il dottor Ricci certificava: pensione lorda mensile anno corrente 1.103,67 euro; arretrati 2013 11.836,83 euro; arretrati 2014 2.207,34 euro; totale netto a pagare 11.760,60 euro. Il calcolo allegato alla certificazione era stato correttamente sviluppato sulla base dell'art. 18, comma 2, paragrafo a), del regolamento Enasarco, il quale recita: "per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l'importo della pensione è determinato dalla somma: della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973 n. 12". Sulla base dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, è stato applicato il miglior triennio provvigionale che, nel suddetto caso, erano gli anni 1997, 1996 e 1995; il cui totale era pari a 137.576,80 euro;

Scammacca è stato costretto a pagare i contributi volontari, e la pensione certificata in data 3 marzo 2014 non veniva ancora liquidata;

in data 18 marzo 2014 Scammacca ha trasmesso un esposto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

in data 19 marzo 2014 il dottor Ricci, in palese contrasto con la comunicazione sottoscritta dalla dottoressa Magrini in data 9 dicembre 2013, comunicava "che a causa di un disguido tecnico-informatico era stata inviata una errata comunicazione di avvenuta liquidazione ed erogazione della pensione di vecchiaia richiesta in data 18 dicembre 2013 (...) ed a considerare priva di effetti la suddetta comunicazione";

la palese ritorsione, in cui si evidenziava che la domanda di pensione era stata presentata il 18 dicembre 2013, ometteva di rilevare che la domanda era stata fatta in ritardo a causa della palese violazione dell'art. 46 del regolamento da parte della stessa Enasarco;

in data 2 aprile 2014 il dottor Ricci certificava: pensione lorda "bimestrale" anno corrente 529,20 euro; arretrati 2014 793,80 euro; totale netto a pagare 1.223,32 euro. Il calcolo allegato alla certificazione era stato sviluppato sulla base dell'art. 18, comma 4, del regolamento Enasarco, il quale recita: "la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data di conseguimento del diritto stesso". Applicando detto articolo la decorrenza della pensione è stata postdatata al 1° gennaio 2014 ed il miglior triennio provvigionale sono diventati gli anni 2013, 2000 e 1999 il cui totale era pari a 26.033,79 euro;

con lettera del 25 luglio 2014, sottoscritta dagli stessi dirigenti, dottor Andrea Ricci e dottoressa Maddalena Magrini nel confermare la correttezza dei provvedimenti adottati, Enasarco chiede scusa per i "disagi" arrecati a Scammacca, evidenziando "che le eventuali responsabilità dovevano essere addebitate a singoli operatori";

in pari data Scammacca ha depositato un documentato-esposto al gruppo Guardia di finanza di Catania, che, per competenza, lo ha trasmesso alla Procura di Roma;

l'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, il cui direttore generale, dottor Edoardo Gambacciani, aveva definito "corretti" gli illeciti provvedimenti adottati da Enasarco, da mesi non riscontra più gli esposti di Scammacca;

considerato quindi che l'organo di vigilanza ha dichiarato "corretti" i provvedimenti adottati dalla fondazione Enasarco senza verificare la fondatezza dei chiarimenti periodicamente forniti dai dirigenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda di cui è stato vittima il signor Scammacca; quali iniziative intenda assumere al fine di accertare: se nel 1983 sia stato computato all'anzianità contributiva un solo trimestre; se la fondazione Enasarco abbia violato l'art. 46 del regolamento, comunicando dopo oltre 6 mesi l'esito del ricorso; se sia corretto che a causa di detta violazione l'ente gestore abbia costretto il signor Scammacca a presentare la domanda, per essere autorizzato ad effettuare il versamento volontario, in data 28 novembre 2013; se, avendo raggiunto la "quota 87" il 18 dicembre 2013, l'interessato abbia acquisito il diritto alla pensione a partire dal 1° marzo 2013; quali siano le ragioni per le quali la pensione certificata in data 3 marzo 2014 sia stata revocata per essere sostituita con altra pensione certificata in data 2 aprile 2014.

(3-01376)